Municipio

Comune di
Cadenazzo

Cará 2
Casella postale 161
CH 6593 Cadenazzo

telefono 091 858 11 77
telefax 091 858 25 22

e-mail municipio@cadenazzo.ch
web www.cadenazzo.ch

funzionario Gianpietro Lucca
telefono 091 850 29 16
e-mail gianpietro.lucca@cadenazzo.ch

Membri del Consiglio comunale
del Comune di Cadenazzo

Cadenazzo 3 settembre 2015
Ris. mun. 819 del 31.08.2015

Messaggio municipale 13/2015

Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di approvvigionamento elettrico

Signor Presidente e Consiglieri comunali,

oggetto del presente messaggio è una proposta di Regolamento, fondato sull'art. 14b LA-LAEl, che concede ai Comuni la possibilità di sottoscrivere prestazioni contrattuali con i propri gestori di rete.
Concretamente si tratta di permettere al Comune di fatturare ai clienti finali le spese per l'illuminazione pubblica, in base al consumo.
Con queste nuove norme, di fatto si ripristinano le entrate che il Comune percepiva grazie alla privativa sulla distribuzione di energia elettrica, andate perse in seguito a diverse modifiche legislative.

Tale messaggio vi era già stato sottoposto nella seduta dell'8 giugno 2015.

Il Municipio, dopo aver preso atto del rapporto della commissione delle petizioni, aveva risolto di ritirare il messaggio vista l'importanza del tema per tutti i Comuni del bellinzonese e quindi della regione che fa capo alle AMB, in quanto sicuro che meriti un opportuno approfondimento.
Per poter quindi fornire tutte le opportune informazioni alle competenti commissioni, il Municipio ha fissato un incontro con il direttore delle AMB e le commissione coinvolte.

Il messaggio che vi viene sottoposto riprende nella forma e nei contenuti il precedente.

Premessa

Fino al 2008 i Comuni ticinesi avevano l'esclusiva per la distribuzione di energia elettrica sul loro territorio e potevano gestire le reti in proprio o assegnarne la gestione alle aziende distributrici dietro pagamento di un contributo convenzionale, conosciuto come privativa.

Quest'ultima, per i Comuni ticinesi, ammontava globalmente a circa 40 milioni di franchi all'anno, e per il Comune di Cadenazzo significava un'entrata di circa fr. 280'000.00 all'anno.

La nuova Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) ha di fatto liberalizzato il mercato elettrico con il conseguente decadimento delle privative.

A partire dal 2009, tramite emanazione di un decreto legislativo urgente, a titolo di compenso per i mancati introiti dell'ex privativa, i Comuni sono stati autorizzati a prelevare una nuova tassa. Al decreto è poi subentrata la nuova Legge cantonale di applicazione sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEl), del 30 novembre 2009, entrata in vigore il 1° gennaio 2010.

Il Gran Consiglio, approvando a larghissima maggioranza questa legge, prevedeva di applicare una tassa che, fino al 2013, avrebbe consentito ai Comuni di incassare un importo equivalente a quello delle vecchie privative e, a partire dal 2014, un importo annuo di circa 35 milioni di franchi tramite una tassa "per l'uso speciale del suolo pubblico".

Nel dettaglio, la Legge prevedeva che fino alla fine del 2013, la tassa sull'uso delle reti di distribuzione sarebbe ammontata a 2 cts/kWh, fino a un consumo di 100 MWh e a 1 cts/kWh per un consumo superiore (però fino a un massimo di 5 GWh).

A partire dal 2014 era prevista una diminuzione da 1 a 0.5 cts/kWh per i grandi consumatori (oltre 100 MWh e fino a un massimo di 5 GWh).

Il ricorso "Ghiringhelli"

Contro l'applicazione della nuova tassa prevista dalla LA-LAEl, il movimento "Il Guastafeste" ha inoltrato un ricorso, ritenendo che si fosse in presenza di una violazione del diritto federale e delle disposizioni Costituzionali. Secondo il ricorrente, sono i distributori di energia elettrica e non i consumatori finali a utilizzare e occupare il suolo pubblico con le loro infrastrutture (cabine di distribuzione, pali, cavi, ecc), indispensabili per vendere l'elettricità.

Inoltre il ricorrente sosteneva che, con la sua decisione, il parlamento cantonale avesse completamente ignorato gli interessi dei piccoli consumatori, privilegiando quelli dell'industria e dei Comuni, con un'interpretazione ad hoc della Legge federale.

La sentenza del Tribunale federale

Con sentenza del 17 novembre 2011 il Tribunale federale ha di fatto annullato la tassa adottata dal Gran Consiglio ticinese, rilevando in sostanza che il tributo in esame, percepito per il riconoscimento del diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio su suolo pubblico le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia, è una tassa di natura causale e costituisce la controprestazione per la concessione dell'uso del suolo pubblico accordata al gestore di rete. Quindi l'imposizione della tassa ai consumatori finali di energia, invece che ai gestori di rete, è illegale (art. 9 Cost.).

Per valutare la portata della sentenza del Tribunale Federale sul ricorso "Ghiringhelli" e decidere i passi successivi, il Consiglio di Stato ha conferito al prof. Peter Locher, giudice supplente presso la Seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale oltre che uno dei maggiori esperti di diritto fiscale in Svizzera, il mandato di allestire un parere giuridico.

Il Prof. Locher, nel suo parere, rilevava che:

- secondo la LAEl, soprattutto dopo la sua revisione del 23 dicembre 2011, occorre chiaramente distinguere tra distribuzione (reti, infrastruttura) e approvvigionamento (fornitura di energia elettrica);

- Cantone e Comuni sono competenti nel settore della distribuzione di energia elettrica e possono quindi rilasciare al gestore di rete la concessione di utilizzare in esclusiva il suolo pubblico e di creare e gestire una rete;

- per la citata concessione Cantone e Comuni possono prelevare dal gestore di rete delle tasse di concessione: queste devono però rispettare il principio dell'equivalenza e basarsi in primo luogo su aspetti dell'infrastruttura e sul valore della prestazione accordata;

- con la soppressione dei regimi di monopolio sull'approvvigionamento elettrico, a partire dal 2014 il Cantone Ticino non può più finanziarsi in quest'ambito (né finanziare i Comuni) per mezzo di tasse di concessione per l'uso speciale del suolo pubblico.

Il messaggio del Consiglio di Stato e la decisione del Gran Consiglio del 4 novembre 2013 per la modifica della LA-LAEL

Sulla scorta del Messaggio governativo no. 6775 del 9 aprile 2013 e del rapporto della Commissione speciale energia, del 22 ottobre 2013, il Gran Consiglio, in data 4 novembre 2013, ha approvato le modifiche proposte per la Legge cantonale di applicazione (LA-LAEl) entrate in vigore il 1. gennaio 2014 che prevedono:

- per il Cantone e i Comuni l'incasso di una tassa a carico dei gestori di rete per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali per la posa delle infrastrutture elettriche (art. 14 LA-LAEl);

- per i Comuni la possibilità di ricevere prestazioni contrattuali dai gestori di rete in presenza di un'apposita base legale comunale (art.14b LA-LAEl).

Tassa per la concessione dell'uso speciale del demanio pubblico

Sulla base dell'impostazione sopraccitata, il nuovo art. 14 LA-LAEl introduce una tassa per la concessione dell'uso speciale del demanio pubblico, limitato alle strade cantonali e comunali, che i gestori di rete saranno chiamati a riscuotere a carico dei consumatori e a favore del Cantone e dei Comuni.

Questa tassa è calcolata sulla base della superficie dei beni cantonali o comunali del demanio artificiale d'uso comune, moltiplicata per una tassa metrica attualmente definita in 0.80 fr/mq, uniforme in tutto il Cantone. La tassa è computata ai consumatori finali sottoforma di un costo al kWh (per il 2014 è di 0.77 cts/kWh).

Il fondo energie rinnovabili (FER)

Come se la materia sulla liberalizzazione energetiche non fosse sufficientemente complicata, il 1° marzo 2014 sono entrate in vigore le nuove norme (adottate dal Gran Consiglio lo scorso 19 dicembre 2013) della Legge cantonale sull'energia nonché il Decreto legislativo concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile (FER). Il fondo è destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della Legge federale sull'energia e a sostenere delle attività comunali in ambito energetico.

Lo scopo del fondo è di incentivare sia la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica (dal fotovoltaico alle microcentrali) sia l'attività comunale nel settore dell'energia.

Il FER è alimentato da un prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale di:

- 0.2 cts/kWh per gli incentivi cantonali previsti dal FER (art. 2 del DL);

- 1.0 cts/kWh per il finanziamento delle attività comunali (art. 3 del DL).

A disposizione ci sono così circa 20 milioni di franchi annui, grazie ai quali possono essere finanziate le iniziative dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico. Si pensa, in particolare, al risanamento del parco immobiliare (anche in comproprietà), alla costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, a interventi sulle infrastrutture, alla costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, all'implementazione di reti intelligenti (smartgrid), a incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere a tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica.

Queste operazioni devono essere comprovate e i Comuni sono tenuti a presentare un rapporto ed un consuntivo delle attività negli ambiti sopra descritti.

In questo senso il nostro Comune si è già da anni impegnato in diverse attività di efficienza energetica, avviando la procedura per ottenere il label di "Città dell'energia".

L'importo a disposizione di ogni singolo Comune è stabilito sulla base della chiave di riparto di cui all'art. 4 del Regolamento del fondo per le energie rinnovabili (RFER). Sulla scorta di una prima valutazione, comunicata il 24

settembre 2014 dal Dipartimento del territorio, si stima che il Comune di Cadenazzo (in base ai dati del 2013, che andranno poi attualizzati) nel 2014 dovrebbe beneficiare di contributi per fr. 216'281.00 annui.

Il nuovo Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori di reti

Dopo questa lunga premessa, necessaria per contestualizzare la proposta che vi presentiamo, veniamo ora concretamente all'oggetto del presente messaggio.

Il Regolamento, qui sottoposto per approvazione al Consiglio Comunale, trova il suo fondamento e la base legale nell'art. 14b LA-LAEl, che prevede per i Comuni la possibilità di sottoscrivere prestazioni contrattuali con i gestori di rete.

Di fatto il Comune potrà recuperare, tramite una tassa addebitata ai consumatori finali, i costi relativi alla fornitura di energia elettrica e quelli per la gestione, la manutenzione e per gli investimenti sulla rete dell'illuminazione pubblica.

Il Regolamento stabilisce le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'aggravio per i consumatori finali dei costi derivanti dagli accordi contrattuali, sottoscritti con i gestori di rete. Questi accordi riguardano:

- la fornitura di energia elettrica al Comune, per le attività pubbliche e amministrative;

- le spese di gestione, di manutenzione e d'investimento della rete di illuminazione pubblica.

La tassa sarà fissata dal Municipio annualmente, tramite Ordinanza municipale.

Le prestazioni fornite dal gestore di rete saranno computate ai consumatori finali sulla base del consumo annuo in kWh; per i grossi consumatori l'imposizione è limitata a 1 GWh/anno (1'000'000 kWh/a).

La tassa sarà esposta separatamente sulla bolletta del consumatore, in modo conforme al diritto cantonale e federale, e potrà essere al massimo di 1 cts./kWh.

Gli influssi finanziari per l'utente

Riassumendo: le varie tasse sopra descritte, susseguenti ai vari atti legislativi adottati o da adottare, avranno sui consumatori finali le seguenti conseguenze:

- per la tassa metrica annuale per l'uso delle strade cantonali e comunali (tassa di occupazione del suolo pubblico): 0.76 cts/kWh (importo per il 2015);

- per gli incentivi cantonali previsti dal FER (art. 2 del DL): 0.2 cts/kWh;

- per il finanziamento delle attività comunali previste dal FER (art. 3 del DL): 1.0 cts/kWh.

Nel 2015 il consumatore finale pagherà 1.96 cts/kWh per i tributi cantonali e comunali (cioè un importo praticamente pari a quanto pagato in precedenza per la privativa - 2.0 cts/kWh).

Con il riconoscimento delle prestazioni contrattuali con il gestore di rete, il consumatore finale di Cadenazzo vedrà crescere il costo dell'energia di circa 0.3-0.4 cts/kWh: un aumento tutto sommato contenuto, visto come negli ultimi anni il prezzo dell'energia sia calato.

Per il Comune di Cadenazzo significa invece uno sgravio di fr. 55'000.00 all'anno.

Come si può osservare, il totale delle tasse addossate al consumatore finale, malgrado il Cantone abbia preteso la propria parte per quanto riguarda la tassa metrica annuale, per l'uso delle strade, si attesta sui 2.5 cts/kWh.

La tassa sarà pagata anche dagli utenti che si riforniscono sul mercato libero. Per i grossi consumatori è stato tuttavia posto un limite di 1 GWh/anno (1'000'000 kWh/a).

Con l'accettazione del Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti il Comune regola i rapporti di gestione dell'illuminazione pubblica ottenendo nel contempo un importante sgravio dei costi di gestione, riequilibrando così la situazione finanziaria precedente.

Visto quanto precede, vi invitiamo a voler risolvere:

1. È approvato il nuovo Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di approvvigionamento elettrico.

2. Il Regolamento sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2016.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO — IL SEGRETARIO

Flavio Petraglio — Gianpietro Lucca

COMUNE DI CADENAZZO

Preavviso commissionale
L'esame del presente messaggio compete alla Commisione delle petizioni e alla Commissione delle gestione

Municipale responsabile: Romiti Christian

Comune di
Cadenazzo

Regolamento prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di approvvigionamento elettrico

Introduzione

Con l'entrata in vigore della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl), a partire dal 1° gennaio 2009, sono decaduti i regimi di monopolio sull'approvvigionamento elettrico e pure quelli di distribuzione ai clienti finali sanciti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e dalla Legge sull'Azienda elettrica ticinese (LAET).

Il Gran Consiglio ticinese, approvando in data 4 novembre 2013 la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico, del 23 marzo 2007 e 30 novembre 2009 (LA-LAEl), ha previsto, sia per il Cantone sia per i Comuni, l'incasso di una tassa a carico dei gestori di rete per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali per la posa delle infrastrutture elettriche. Tutte le modalità di calcolo, incasso e riversamento agli utenti finali di questa tassa sono regolate dalla LA-LAEl (art. 14a) e relativo Regolamento di applicazione.

Inoltre, è stato approvato un nuovo articolo 14b LA-LAEl che prevede la possibilità di sottoscrivere prestazioni contrattuali con i gestori di rete.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'addossamento ai consumatori finali dei costi derivanti dagli accordi contrattuali, sottoscritti con i gestori di rete ai sensi dell'art. 14b LA-LAEl.

Art. 2 - Campo di applicazione

Gli accordi contrattuali con i gestori di rete riguardano:
- la fornitura di energia elettrica ai Comuni, per le attività pubbliche e amministrative;
- le spese di gestione, di manutenzione e d'investimento della rete di illuminazione pubblica.

Le prestazioni fornite da terzi, non comprese nei mandati di prestazione con i gestori di rete, non potranno essere computate ai consumatori finali.

Art. 3 - Basi legali

Le basi legali per gli accordi contrattuali, giusta l'articolo 2 del presente Regolamento, sono costituite dagli articoli 14b LA-LAEl, dagli articoli 186, 192, 193a e 193b della Legge organica comunale (LOC).

Art. 4 - Comprensorio

La tassa è incassata in maniera uniforme su tutto il comprensorio comunale.

Art. 5 - Competenze

Il Consiglio comunale sottoscrive convenzioni o mandati di prestazioni con i gestori di rete, che regolano gli accordi contrattuali previsti all'articolo 2 del presente Regolamento.

Il Municipio fissa annualmente la tassa, tramite Ordinanza municipale.

MODALITÀ, PRINCIPIO DI PRELIEVO, LIMITI DELLA TASSA

Art. 6 -Modalità

I costi per le prestazioni contrattuali con il gestore di rete sono computati ai consumatori finali sulla base del consumo annuo in kWh; per i grossi consumatori l'imposizione è limitata a 1 GWh/anno.

La tassa è esposta separatamente sulla bolletta del consumatore e deve rispettare i principi di diritto federale.

Il gestore di rete è autorizzato a fatturare richieste di acconto e conguagli sulla scorta delle emissioni usuali delle bollette.

Art. 7 - Principio di prelievo

Nell'ambito dell'approvazione annuale del preventivo, il Consiglio comunale può decretare, sulla scorta dei risultati dell'anno precedente e delle previsioni d'esercizio, la rinuncia al prelievo della tassa.

Art. 8 - Determinazione annuale della tassa

Annualmente i gestori di rete forniscono al Comune i costi relativi a:

- fornitura al Comune del comprensorio per l'energia legata alle attività pubbliche e amministrative;
- le spese di gestione, di manutenzione e d'investimento della rete di illuminazione pubblica.

Sulla scorta dei costi medi forniti per gli scopi specificati all'art. 2, il Municipio fissa annualmente la tassa, tramite Ordinanza municipale.

Art. 9 - Tassa

La tassa è calcolata moltiplicando il consumo annuo dei singoli consumatori finali, fino a 1 GWh per punto di fornitura, per un importo di:

minimo 0 cts./kWh

massimo 1 cts./kWh

Trattandosi di un introito realizzato dell'ambito della attività sovrana dei Comuni la tassa non è soggetta all'IVA.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Modalità d'incasso

Le modalità saranno indicate nell'Ordinanza municipale.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo la ratifica da parte della Sezione degli Enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il 7 aprile 2015

il sindaco — il segretario

Flavio Petraglio — Gianpietro Lucca

Approvato dal Consiglio comunale il

il presidente — il segretario

Mirto Fedeli — Gianpietro Lucca

Approvato dalla Sezione degli enti locali il

il caposezione

Elio Genazzi

INDICE

Introduzione pag.

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto pag.

Art. 2 - Campo di applicazione pag.

Art. 3 - Basi legali pag.

Art. 4 - Comprensorio pag.

Art. 5 - Competenze pag.

Modalità, principio di prelievo, limite della tassa

Art. 6 - Modalità pag.

Art. 7 - Principio di prelievo pag.

Art. 8 - Determinazione annuale della tassa pag.

Art. 9 - Tassa pag.

Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 10 - Modalità di incasso pag.

Art. 15 - Entrata in vigore pag.